



REPUBBLICA ITALIANA

- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -

N. 1390/11	R.G.C.
N. 370/12	SEDE
N. 1767/12	ORON.
N. _____	R.P.P.

Il Giudice di Pace di Rossano, avv. Domenico Monaco, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n.1390/2011 del Ruolo Gen. Affari Contenz.

avente ad oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa;

promossa da: _____, rappresentato e difeso giusto mandato in atti, dall'avv. Antonio Campilongo e presso lo studio legale di questo domiciliato in Rossano alla via dei Bizantini snc scala B;

- RICORRENTE -

contro : **Provincia di** _____, in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv. _____ e domiciliata in Cosenza alla _____

- RESISTENTE -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto, seppur nei limiti di cui si dirà. La contestazione infatti riguarda la realizzazione di una recinzione senza autorizzazione, mentre il ricorrente, dal canto suo, ha già negato ogni addebito con le dichiarazioni rese ed inserite in verbale e pertanto partecipanti dell'efficacia probatoria privilegiata riservata agli atti redatti da Pubblico Ufficiale. Ciò implica che non è necessario sporgere espressa querela di falso per contestare quanto dichiarato dai

verbalizzanti. La produzione documentale in atti accerta l'esistenza di una recinzione con pali metallici senza realizzazione di specifiche opere murarie: ciò è sufficiente per ritenere non necessaria l'autorizzazione preventiva da parte dell'Ente proprietario della strada limitrofa, come statuito in numerosi arresti di Giurisprudenza, né l'Autorità amministrativa fornisce prova specifica sul punto, onere ad essa incombente quale organo accertatore della violazione, ne consegue che il ricorso va accolto ai sensi dell'art. 7, comma 10 del D. lgs. n.150/2011. Tale rilievo si appalesa assorbente e rende superfluo l'esame di quant'altro eccepito in atti. La natura della decisione, basata sulla formula dubitativa, costituisce giustificato motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Giudice di pace di Rossano (CS) ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla in tutto il verbale di contestazione n.36/2011 redatto dalla provincia di e notificato il 03.12.2011;

Spese compensate.

Così deciso in Rossano il 28.05.2012

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Domenico Monaco

L'INCARICATO AL SERVIZIO
Luigi Marino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi li 01 GIU 2012

IL CANCELLIERE

L'INCARICATO AL SERVIZIO
Luigi Marino